

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

125° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4193) *Deputato GASPARRI: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 10

BUCCIERO (AN) 6, 9

* CALLEGARO (CCD) 5, 6

* CARUSO Antonino (AN) Pag. 8, 9

* GRECO (Forza Italia) 4

* RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 2

* SCOPELLITI (Forza Italia) 6

VERTONE GRIMALDI (Rin. It. Lib. In.-Pop. per l'Europa) 9

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4193) Deputato GASPARRI: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Russo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede deliberante e viene sottoposto al nostro esame in seconda lettura. Esso trae origine da un disegno di legge, presentato dall'onorevole Gasparri, che proponeva la proroga della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario fino al 31 dicembre 2005, e da un disegno di legge di legge d'iniziativa dell'onorevole Folena che proponeva analoga proroga sino al 31 dicembre 2002. Dal dibattito alla Camera sono emerse, con una larga convergenza delle diverse forze politiche, due esigenze: la prima è quella di una proroga di questa disposizione che scadrebbe il 31 dicembre 1999; la seconda è quella della necessità di un riesame nel merito di questa norma anche per toglierle il carattere di una disposizione a tempo e per inquadrarla correttamente nel sistema. Ricordo soltanto – la materia è nota – che discutiamo del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario che stabilisce che: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

Tutti gli interventi alla Camera hanno messo in evidenza come questa disposizione debbe essere interpretata ed applicata non nel senso di una ulteriore afflizione nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, ma solo con riferimento a quelle misure che valgano ad interrompere o impedire qualunque collegamento fra chi

è detenuto all'interno del carcere e chi è all'esterno. Si tratta naturalmente di detenuti accusati di delitti di criminalità organizzata. Il fine della disposizione non è sanzionatorio ma di sicurezza; è una finalità di cui nel dibattito alla Camera tutti hanno messo in evidenza ancora l'attualità per cui è stato ritenuto opportuno prorogare l'efficacia di questa disposizione. Nello stesso tempo si è messo in evidenza come – poichè innegabilmente si accompagna a questa misura, sia pure finalizzata a ragioni di sicurezza, un inasprimento delle condizioni di vita all'interno del carcere – l'applicazione di questa misura vada attuata naturalmente con la massima attenzione e cautela e, soprattutto, come debba perdere il carattere di straordinarietà ed essere inquadrata nel modo più corretto nel sistema. Ricordo ancora che con la legge 7 gennaio 1998, n. 11, sulle videoconferenze, il legislatore ha disposto che contro il decreto del Ministro di grazia e giustizia che dispone l'applicazione di questa misura possa essere presentato reclamo presso il tribunale di sorveglianza. È stato introdotto dalla legge n. 11 del 1998 il comma 2-*bis* dell'articolo 41 dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 6 della legge n. 11 del 1998 stabilisce che: «Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000».

I colleghi ricorderanno che quando è stata approvata l'istituzione delle videoconferenze si è voluto dare un carattere sperimentale a questa misura e si è detto che entro quella data il legislatore, sulla base dell'esperienza, farà le sue valutazioni. È sorto un problema interpretativo perchè, tra le altre disposizioni che la legge del 1998 prevede che siano efficaci fino al 31 dicembre 2000, vi è quella relativa al reclamo al tribunale di sorveglianza introdotto contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 41-*bis*. È parso cioè ad alcuni che in tal modo si sarebbe implicitamente prorogato il comma 2 dell'articolo 41-*bis* fino al 31 dicembre 2000, non avendo senso che resti in piedi una possibilità di reclamo contro un provvedimento non più esistente. Tuttavia, il problema è aperto. Si potrebbe anche giungere ad una interpretazione contraria. La Camera, dopo ampio dibattito, è giunta alla conclusione che convenisse scindere i due problemi: il problema della proroga e quello di un riesame nel merito della disposizione. Ha espresso l'intenzione di iniziare l'esame nel merito, avvalendosi anche delle conclusioni di una Commissione che il Ministero della giustizia ha istituito e, quindi, di approfondire tutto il discorso; di limitare invece questo provvedimento alla pura e semplice proroga. Sono stati fatti numerosi rilievi ai termini inizialmente proposti ed alla fine si è convenuto, proprio per sottolineare la limitatezza di questo provvedimento, di non dare un carattere di vera e propria proroga – anche se nella sostanza non vi è dubbio che assuma tale natura – ma di intervenire con una sorta di interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998. Infatti, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, composto del solo articolo 1, stabilisce semplicemente che: «1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di efficacia, di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». Così come formulata non costituisce una norma di interpretazione autentica ma va ad aggiungersi a quella dell'articolo 6 della legge del 1998.

La Camera dei deputati ha voluto sanare quella contraddizione che risultava dall'articolo 6, qualora fosse stato interpretato restrittivamente, ed ha stabilito che il termine 31 dicembre 2000, fissato per tutte le disposizioni di cui alla legge n. 11 del 1998, venga esteso anche alla efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis stesso, le quali attualmente avrebbero vigenza solo fino al 31 dicembre 1999.

Quindi, oggi siamo chiamati a deliberare su una proposta molto riduttiva rispetto a quella originaria avanzata davanti alla Camera dei deputati: si tratta semplicemente di coordinare il termine del 31 dicembre 2000, fissato nella legge n. 11 del 1998 istitutiva delle videoconferenze, con l'articolo 41-bis, con riserva poi di un successivo intervento che valga a disciplinare di nuovo e complessivamente la materia nell'ottica sottolineata da tutti gli interventi espressi alla Camera dei deputati, ottica alla quale mi associo.

Confermo, infatti, che, a mio avviso, la disposizione di cui all'articolo 41-bis deve essere esclusivamente volta a finalità di sicurezza e all'impedimento di relazioni con l'esterno sotto il profilo dei contatti con la criminalità organizzata e non deve tradursi in una sorta di pena aggiuntiva per coloro che si trovano ad essa soggetti.

Per quanto compete al relatore, ritengo che il disegno di legge in esame – considerati anche i suoi limiti – debba essere approvato senza modificazioni proprio perchè, per sua natura, ha voluto escludere un intervento di merito.

Pertanto, invito i colleghi a non presentare emendamenti e ad approvare il testo del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRECO. Come i colleghi hanno potuto constatare, ho aderito alla proposta di discutere il disegno di legge in sede deliberante anche se in merito avevo alcune perplessità; si tratta, infatti, di un provvedimento che ancora una volta dà luogo ad una normativa di emergenza.

Ricordo che due anni fa, nei nostri interventi diretti o indiretti sull'articolo 41-bis anche attraverso la stampa, ci ponevamo il problema se mantenere o meno tale disposizione e il sottosegretario Ayala a quel tempo affermò che era necessario correggere l'articolo 41-bis per consentire ad alcuni detenuti di avere colloqui con persone esterne o di condurre una vita più dignitosa all'interno del carcere.

Ora ci troviamo a discutere ancora una volta su una proroga di una normativa emergenziale.

Noi non siamo contrari al principio in base al quale i mafiosi responsabili di efferati delitti debbano ricevere un trattamento più duro rispetto agli altri detenuti e riteniamo necessario impedire loro colloqui e, in particolare, contatti con l'esterno che potrebbero permettere a questi soggetti di mantenere legami con le mafie operanti all'esterno degli istituti penitenziari anche, ad esempio, mediante telefoni cellulari che sono stati trovati all'interno della struttura carceraria. Teniamo però presente che questa normativa colpisce tutti i detenuti, non solo quelli per i quali è stato pronunciato un giudizio definitivo ma anche coloro che sono in attesa di giudizio.

Questa normativa, inoltre, ci fa riflettere anche sul principio della non colpevolezza del soggetto fino al pronunciamento della sentenza definitiva. Nel momento in cui si applica un provvedimento restrittivo di alcune libertà fondamentali dell'individuo, ci dovremmo anche fare carico, quantomeno, di distinguere tra detenuto per il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva e detenuto in attesa di giudizio.

Un nostro rappresentante alla Camera dei deputati, l'onorevole Gaetano Pecorella, ha fatto giustamente rilevare che tale normativa contrasta con la linea seguita dalla Corte europea per i diritti dell'uomo con una sentenza del 18 maggio 1998 che fa riferimento al condannato e non alla persona in attesa di giudizio. La normativa, invece, stabilisce limitazioni anche alle libertà dei soggetti per i quali viene meno la presunzione di innocenza.

Fa piacere che il senatore Russo ripercorra le perplessità sollevate presso la Camera dei deputati. Egli, infatti, ha accennato al dubbio che permea tutti noi: non sappiamo se stiamo per varare un provvedimento di legge *ex novo* o una norma interpretativa.

Se concludo il mio intervento con una espressione di condivisione generale sul provvedimento in esame e sulla sua approvazione in sede deliberante è soltanto perchè, a mio avviso, i colleghi deputati hanno operato nel modo più opportuno limitando il termine della proroga – mi sembra che originariamente fosse previsto fino al 2005 – e abbinando il provvedimento in esame alla legge sulle videoconferenze.

Pertanto, dal momento che si tratta di una proroga limitata nel tempo, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro sin da adesso che esprimerò un voto favorevole, salvo lasciare spazio alle osservazioni critiche o ad un pronunciamento negativo da parte della senatrice Scopelliti, che si è battuta e si batterà sempre perchè all'interno delle carceri sia garantita una vita più dignitosa a tutti i detenuti, dal momento che anche la persona condannata per delitti di una certa gravità, sia pure distinguendola dagli altri non responsabili degli stessi reati, ha diritto a vivere dignitosamente all'interno della struttura carceraria.

CALLEGARO. Probabilmente il mio intervento si allontana dalla corrente di pensiero testé esposta dal senatore Greco; mi sembra che l'apposizione di un termine di efficacia per le situazioni che stiamo esaminando – che non si presentano poi così emergenziali proprio perché ormai

sono diventate croniche – e la concessione di una proroga di un ulteriore anno rappresentino soltanto il male minore.

Ritengo comunque del tutto inutile l'indicazione di un termine di efficacia; sono sicuro, infatti, che torneremo a discutere di questo argomento ed il prossimo anno verrà presentato un ennesimo disegno di legge che proporrà una nuova proroga.

BUCCIERO. Nel frattempo cambierà il Governo.

CALLEGARO. L'unica perplessità che permane riguarda la totale e assoluta discrezionalità del Governo nell'applicazione di determinate misure ed è proprio in questo che si rileva una certa giurisdizionalità – come ricordato dai colleghi della Camera –.

Dal momento, però, che le situazioni che abbiamo dovuto affrontare continueranno a verificarsi, annuncio sin da ora che il Gruppo cui appartengo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

SCOPELLITI. Signor Presidente, anticipo sin da ora il mio voto contrario sul disegno di legge in esame.

Avrei voluto avanzare alla Presidenza la richiesta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ma non lo farò perché mi rendo conto che rappresentando, in questo caso, una voce di opposizione all'interno dell'opposizione questa mia linea non otterrebbe alcun risultato e ritengo non sia neanche entusiasmante condurre una battaglia contro i mulini a vento. Qualche riflessione vorrei comunque farla. È un fatto consolante constatare che alla Camera la proroga sia stata decisa trovando una mediazione di un anno tra la richiesta della destra e quella della sinistra. Questa riduzione a un anno, come anticipava il senatore Russo, fa pensare proprio alla limitatezza del provvedimento.

Avendo d'altronde già partecipato alla discussione al Senato sulla proroga del 41-*bis*, ed avendo già in quell'occasione sentito dire da più parti che sarebbe stata l'ultima, non credo che questa volta ciò possa avvenire davvero, anche se in effetti quest'ultimo provvedimento è collegato al disegno di legge sulle cosiddette «videoconferenze».

Il 41-*bis* nasce come norma di emergenza in un momento in cui la situazione carceraria e sociale era diversa rispetto a quella attuale; non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo passato con grande sofferenza a causa delle situazioni carcerarie. Stiamo invece in questo modo legittimando questa emergenza: la domanda che mi viene spontanea è perché, a differenza del 41-*bis*, non si pensi di applicare l'articolo 14 del nostro ordinamento penitenziario che prevede degli accorgimenti maggiori nei confronti di soggetti pericolosi sia all'interno del carcere sia all'esterno. Inoltre, sull'articolo 41-*bis*, in occasione di una sua proroga nel 1995 (quindi nella precedente legislatura) in Commissione antimafia, di cui facevo parte all'epoca, si svolse un dibattito molto interessante con audizioni di operatori del settore che nel carcere e con il carcere lavoravano. Ricordo che vi furono audizioni – sono agli atti di questa Commissione – di egregi pre-

sidenti di tribunali di sorveglianza, che definirono l'articolo 41-*bis* una arma spuntata contro la criminalità organizzata denunciando come, a fronte della normativa della legge, vi fosse una mancanza di controllo sull'applicazione e come questo articolo, applicato alla criminalità organizzata, venisse superato dalla mancanza di controllo per cui i veri criminali potevano ugualmente comunicare con l'esterno attraverso il cellulare, grazie anche alla compiacenza dell'agente penitenziario.

Se predisporre una legge non vuole solamente significare mettere in pace la coscienza o sbandierare un manifesto a favore della sicurezza sociale, credo che i provvedimenti vadano presi in maniera giusta ed applicati nella loro genuinità e non in maniera retorica o demagogica. In più, il 41-*bis* è lo strumento che ha permesso la costruzione e la nascita di molti pentiti perché era proprio la minaccia di un carcere severo e duro, del carcere come momento di pressione e di repressione, che ha fatto sì che molti delinquenti dichiarassero di voler collaborare con la giustizia creando, però, quella situazione che oggi viene denunciata da tutti e, cioè, che il numero di collaboratori è eccessivo, quindi incontrollabile ed ingestibile ma soprattutto – ancora peggio – che risultano esserci falsi collaboratori di giustizia.

Non sto a ripetere i casi di cronaca, di cui tutti abbiamo conoscenza. Queste sono le norme che facciamo, per cui chi è contro come me rischia – come mi è stato detto almeno nel 1995 – di essere a favore della mafia e chi è a favore di questi provvedimenti diventa il paladino della sicurezza sociale.

Con questo concludo il mio intervento dicendo che la proroga del 41-*bis* diventa la ciliegia di questa cattiva torta della politica penitenziaria, avviata dal Governo Prodi prima e dal ministro Diliberto poi; una politica penitenziaria che è controcorrente e proprio in antitesi con ciò che sta avvenendo all'interno delle nostre carceri; una politica che è molte volte anticostituzionale, rigorosa senza motivo; penalizzante nei principi stessi stabiliti dalla Costituzione.

Riporto come unico esempio l'esclusione del dottor Margara, colui che conosceva il carcere meglio di chiunque altro, l'unico in grado di affrontare la politica penitenziaria, dalla responsabilità del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

L'ultimo ma non meno grave problema è che ancora oggi, a fronte di una legge votata a luglio, non è stata predisposta la normativa di attuazione per la incompatibilità del carcere per i malati colpiti da AIDS. Recentemente mi sono recata in carcere dove vi sono persone malate che non possono godere delle disposizioni di cui alla legge n. 231 del 1999, perché i magistrati di sorveglianza, in mancanza di un decreto ministeriale, non possono applicare le disposizioni della nuova legge. Quindi, abbiamo non solo un Governo che non sa fare quella politica penitenziaria che quando era all'opposizione predicava e rimproverava al Governo dell'epoca di non saper attuare, ma che addirittura non attua le norme, i principi ed i dettati legislativi.

Di fronte ad un Governo del genere e a simili provvedimenti penitenziari il mio voto è fermamente e convintamente contrario. Purtroppo – lo dico con amarezza – sono certa che il prossimo anno ci incontreremo nuovamente, di questi tempi, per dire le stesse cose.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, come si fa a non condividere molte delle osservazioni testé espresse dalla senatrice Scopelliti, come quella relativa, ad esempio, alle norme di legislazione secondaria?

Ritengo che il Governo ed il Parlamento debbano farsi carico di questo problema che mi sembra torni alla ribalta ogni volta che stiamo per decidere o stabilire nuove disposizioni.

Poco fa abbiamo esaminato il decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime dell'usura, di cui sono stato relatore, e in quella sede è stato ricordato che il Governo avrebbe dovuto emanare alcuni provvedimenti normativi in attuazione della legge n. 44, ma sotto questo punto di vista nulla è stato fatto.

Una settimana fa ho presentato istanza al Presidente del Senato affinché intervenisse – come ha fatto immediatamente – di fronte ad un'altra grave inadempienza del Governo nell'ambito della legge n. 476 del 1998 sulle adozioni internazionali, varata dalla Camera dei deputati poco prima della fine dello scorso anno. Quella legge è stata licenziata dopo che se ne erano a lungo occupati i due rami del Parlamento nel cui ambito, ricordo, si era sviluppata una larga intesa. La legge sarebbe dovuta entrare in vigore nel maggio di quest'anno, cioè dopo pochi mesi dalla sua approvazione, ma a tutt'oggi essa rimane lettera morta - con tutte le conseguenze che possiamo immaginare – per il mancato adempimento del Governo in relazione all'emanazione delle norme di attuazione del provvedimento di riforma integrale del sistema delle adozioni internazionali, ivi compresa la concreta applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione dell'Aja, che ancora una volta rimane quindi ratificata solo sulla carta. A causa di queste inadempienze, il «fai da te» nel settore prospera e fa registrare anche una sorta di accelerazione, perché molte persone con pochissimi scrupoli o totalmente prive di scrupoli si affrettano a portare a termine i loro propositi non legali, sapendo che prima o poi la legge entrerà comunque in vigore.

Pertanto, condivido pienamente le ragioni esposte dalla senatrice Scopelliti anche a difesa del trattamento dei tossicodipendenti in carcere.

Sulla base di queste osservazioni il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame che stabilisce la proroga dell'efficacia dell'articolo 41-*bis*. Vorrei però sottolineare quanto dichiarato dal senatore Greco nel suo intervento il quale ha posto l'attenzione sulla particolare afflittività del trattamento carcerario nei confronti dei soggetti detenuti.

Ritengo che, nel momento in cui si sta per varare un simile provvedimento, non ci si debba dividere tra favorevoli e contrari alla mafia perché è necessario in realtà soltanto compiere un esercizio di pragmatismo.

La particolare afflittività non deve essere e non potrà mai essere un obiettivo dello Stato nei confronti di alcuni cittadini.

VERTONE GRIMALDI. Ma chi dice che non si deve essere contro la mafia!

Questa è una novità che constato ora e che vale la pena mettere agli atti.

BUCCIERO. Sentiremo il parere del senatore Andreotti.

CARUSO Antonino. Poiché il senatore Vertone Grimaldi capisce bene e sono io che mi esprimo male, mi spiegherò meglio.

Certamente si deve essere contro la mafia e dire di non esserlo è un'incongruenza.

VERTONE GRIMALDI. Questo deve essere detto.

CARUSO Antonino. Io ho affermato che di fronte a provvedimenti come quello al nostro esame non dobbiamo mettere in discussione il fatto di essere o meno contro la mafia – che è un'incongruenza in se stessa – ma si deve semplicemente operare un esercizio di pragmatismo.

Quello della particolare afflittività del trattamento carcerario nei confronti di soggetti, ancorché si siano macchiati di orrendi reati o abbiano praticato o praticino un'attività che è in se stessa e in generale contro lo Stato e contro la comunità, è un obiettivo che non può essere comunque accettato. Personalmente non accetto che lo Stato definisca norme di particolare afflittività, ponendole come proprio obiettivo, ma credo che la particolare afflittività nei confronti di alcuni soggetti trattenuti in carcere debba essere accettata come conseguenza di obiettivi diversi che lo Stato deve viceversa porsi come quelli volti, ad esempio, ad impedire la riorganizzazione delle associazioni criminali. Pertanto, accolgo il proposito contenuto nel disegno di legge di proroga dell'efficacia dell'articolo 41-*bis*, solo ponendo a bilanciamento un obiettivo superiore che è quello che ho appena citato.

Anch'io reclamo la necessità di una rielaborazione dell'intera materia completando in futuro il testo normativo attualmente vigente; rilevo, ad esempio, l'opportunità di individuare, pur nel contesto del trattamento penitenziario previsto dall'articolo 41-*bis*, delle eccezioni che consentano ai soggetti detenuti di esercitare, comunque, in maniera compiuta il loro diritto primario di difesa.

Sono poi convinto – e tale convinzione riflette il frutto del ragionamento di molti, espresso anche in sede di discussione alla Camera dei deputati – della necessità di meditare sul fatto se sia corretto o meno il sistema che prevede il trattamento meramente amministrativo di simili provvedimenti o se, invece, sia opportuno definire un loro carattere giurisdizionale.

In conclusione, si tratta di reclami forti che provengono da più parti e il legislatore deve comunque assumere un impegno perché oggi di fronte alla necessità primaria che ho prima evocato il Parlamento non può arrestarsi.

Peraltro, devo riconoscere che coloro i quali si esprimono in maniera critica nei confronti del provvedimento in esame non avanzano proposte alternative. Anch'io convengo sul fatto che in linea di principio i soggetti non debbano essere privati del diritto di intrattenere corretti rapporti affettivi con i propri familiari; è assolutamente scontato e non posso fare altro che condividere le posizioni di coloro che sostengono una simile tesi. Allo stesso tempo, però, vorrei che queste stesse persone indicassero proposte alternative, dal momento che anche loro affermano di considerare obiettivo altrettanto primario quello di impedire la riorganizzazione ed il prosperare delle strutture criminali.

Signor Presidente, vorrei in definitiva che si indicasse come sia possibile tutelare non la sicurezza come concetto generale, ma la sicurezza come diritto specifico di tutti i cittadini, garantendo allo stesso tempo – nei limiti del possibile – i diritti del singolo cittadino che a tale sicurezza attenta. Io ancora non lo so.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caruso.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

